



## NORMA OPERATIVA DI INTERNAL DEALING

CODICE DI RIFERIMENTO	NO_0016_2026
STATO DOCUMENTO	IN VIGORE
DATA DI PUBBLICAZIONE	22 GIUGNO 2026
DATA DI DELIBERA CdA	26 MAGGIO 2026
BPO	AFFARI LEGALI
PMO	ORGANIZZAZIONE E BACK OFFICE
PROSSIMA REVISIONE	22 GIUGNO 2028
PERIMETRO DI APPLICABILITÀ	KRUSO KAPITAL

VERSIONE DOCUMENTO	1
VERSIONE PRECEDENTE	NO_0016_2024
PRINCIPALI VARIAZIONI	-

## INDICE

<b>PREMESSA .....</b>	<b>3</b>
<b>Articolo 1 – Normativa di riferimento .....</b>	<b>3</b>
<b>Articolo 2 – Definizioni .....</b>	<b>3</b>
<b>Articolo 3 – Destinatari della procedura.....</b>	<b>5</b>
<b>Articolo 4 – Identificazione dei destinatari della Procedura .....</b>	<b>7</b>
<b>Articolo 5 – Tenuta e aggiornamento dell'elenco dei destinatari della Procedura.....</b>	<b>7</b>
<b>Articolo 6 – Obblighi informativi dei destinatari della Procedura .....</b>	<b>8</b>
<b>Articolo 7 – Comunicazione delle operazioni compiute dai destinatari della Procedura .....</b>	<b>10</b>
<b>Articolo 8 – Divieti e limiti al compimento di operazioni ed eccezioni.....</b>	<b>12</b>
<b>Articolo 9 – Soggetto Preposto .....</b>	<b>15</b>
<b>Articolo 10 – Comunicazione della Procedura e sue modifiche .....</b>	<b>16</b>
<b>Articolo 11 – Inosservanza degli obblighi.....</b>	<b>16</b>
<b>Articolo 12 – Trattamento dei dati personali.....</b>	<b>17</b>
<b>ALLEGATI.....</b>	<b>18</b>

## **PREMESSA**

### **Articolo 1 – Normativa di riferimento**

#### **1.1. Normativa esterna di riferimento**

Disposizioni comunitarie e nazionali, tempo per tempo applicabili e, in particolare, i seguenti provvedimenti (come successivamente modificati ed integrati):

1. Regolamento (UE) n. 596/2014 (Regolamento MAR);
2. Regolamento Delegato (UE) n. 2016/522;
3. Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/523;
4. Decreto legislativo n. 58/1998 (TUF);
5. Regolamento Consob n. 11971/1999 (Regolamento Emittenti).

La normativa rilevante è allegata sub Allegato A alla presente Procedura.

#### **1.2. Normativa interna di riferimento**

Procedura per la Gestione e Comunicazione delle informazioni privilegiate e Sondaggi di Mercato - Illustra la politica di gestione degli abusi di mercato adottata dalla Società in qualità di operatore abilitato, ovvero soggetto autorizzato alla prestazione dei servizi di investimento e in generale a compiere operazioni su strumenti finanziari.

### **Articolo 2 – Definizioni**

Ai fini della presente Procedura, i termini e le espressioni qui di seguito elencati, ove riportati con l'iniziale maiuscola, hanno il significato ad essi assegnato in questo articolo ovvero nel testo della presente Procedura. Ove il contesto lo richieda, i termini definiti al singolare mantengono il medesimo significato anche al plurale e viceversa.

<b>“Black-out Period”</b>	Ha il significato di cui al paragrafo 4 che segue.
<b>“Consiglio di Amministrazione”</b>	Indica il consiglio di amministrazione pro tempore della Società.

<b>“Controllo, controllare o controllata”</b>	Ha il significato di cui all'articolo 2359 del Codice Civile.
<b>“Destinatari Diretti”</b>	Ha il significato di cui al paragrafo 2 che segue.
<b>“Direttore Generale”</b>	Indica il direttore generale pro tempore della Società.
<b>“Elenco”</b>	Ha il significato indicato al paragrafo 5.1 che segue.
<b>“Giorno Lavorativo”</b>	Indica tutti i giorni della settimana, con esclusione del sabato, della domenica e degli altri giorni festivi secondo il calendario nazionale.
<b>“Modulo di Incarico”</b>	Ha il significato di cui al paragrafo 7.1 che segue.
<b>“Modulo di Notifica”</b>	Ha il significato di cui al paragrafo 7.2 che segue.
<b>“Q&amp;A ESMA”</b>	Indica le Questions and Answers on the Market Abuse Regulation, predisposte e aggiornate dall'ESMA (European Securities and Markets Authority) nell'ultima versione messa a disposizione sul sito istituzionale.
<b>“Operazioni MAR”</b>	Ha il significato di cui al paragrafo 6.2 che segue.
<b>“Operazioni Rilevanti MAR”</b>	Ha il significato di cui al paragrafo 6.3 che segue.
<b>“Persone Strettamente Legate”</b>	Ha il significato di cui al paragrafo 3.2 che segue.
<b>“Presidente”</b>	Indica il presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore della Società.
<b>“Procedura”</b>	Ha il significato di cui in Premessa.
<b>“Regolamento Emittenti”</b>	Ha il significato di cui in Premessa.
<b>“Regolamento MAR”</b>	Ha il significato di cui in Premessa.

<b>“Società” o “Kruso Kapital”</b>	Si intende Kruso Kapital S.p.A., con sede legale in Largo Augusto 1/A, ang. via Verziere 13 – 20122 Milano (MI).
<b>“Soggetti Interessati”</b>	Ha il significato di cui al paragrafo 8.4 che segue.
<b>“Soggetti Internal Dealing”</b>	Ha il significato di cui al paragrafo 3.2 che segue.
<b>“Soggetto Preposto”</b>	Si intende il responsabile della funzione Affari Societari della Società che, agli effetti della Procedura, ha le funzioni, gli obblighi e le responsabilità ivi indicati

### **Articolo 3 – Destinatari della procedura**

Di seguito sono descritti i destinatari della presente Procedura:

#### **3.1. I “Destinatari Diretti”**

I “Destinatari Diretti”, ovvero coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione, nello specifico:

- tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione della Società;
- tutti i componenti del Collegio Sindacale della Società;
- gli alti dirigenti che, pur non essendo membri degli organi di cui ai numeri (i) e (ii), abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate<sup>1</sup> concernenti direttamente o indirettamente la

---

<sup>1</sup> Ai sensi dell’articolo 7 del MAR per “informazione privilegiata” si intende ogni informazione di carattere preciso che non è stata resa pubblica e che riguarda direttamente o indirettamente la Società, le sue Controllate o uno o più strumenti finanziari che, se rese pubbliche, potrebbero influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari. Un’informazione si ritiene di carattere preciso se: a) si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà; b) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell’evento di cui alla lett. a) sui prezzi degli strumenti finanziari. Nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, possono essere considerate

Società e detengono il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive della Società.

### 3.2. Le “Persone Strettamente Legate” ai “Destinatari Diretti”

Per “Persone Strettamente Legate” ai Destinatari Diretti si intendono le persone legate ai Destinatari Diretti, individuate come tali ai sensi del Regolamento MAR<sup>2</sup> e della relativa disciplina attuativa, e in particolare:

- un coniuge o un partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale;
- un figlio, anche del coniuge, a carico ai sensi del diritto nazionale;
- un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'operazione in questione; o
- una persona giuridica, trust o società di persone, le cui responsabilità di direzione<sup>3</sup> siano rivestite da un Destinatario Diretto o da una persona di cui ai numeri (i), (ii) o (iii), o direttamente o indirettamente controllata da detta persona, o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detta persona. (i Destinatari Diretti e le Persone Strettamente Legate, congiuntamente, anche i “Soggetti Internal Dealing”)

---

informazioni di carattere preciso tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo prolungato che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuro. Un'informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi degli strumenti finanziari si intende un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento. Una tappa intermedia in un processo prolungato si intende un'informazione privilegiata se presenta i caratteri di informazione privilegiata richiesti dalla normativa applicabile e quivi enunciati.

<sup>2</sup> Fonte: artt. 19 e 3, par. 1, n. 26), Regolamento MAR, *sub* Allegato A.

<sup>3</sup> Secondo i chiarimenti forniti nelle Q&A ESMA (cfr. Q7.7 del 6 luglio 2017), la locuzione “responsabilità di direzione” (managerial responsibilities) si riferisce ai casi in cui la persona strettamente associata “*takes part in or influences the decisions of another legal person, trust or partnership (hereinafter “legal entity”) to carry out transactions in financial instruments of the issuer. For example, in the case of mere cross board membership, where a person sits in the administrative, management or supervisory body of an issuer and also in the board of another legal entity where they exercise executive or non-executive functions, without however taking part nor influencing the decisions of that legal entity to carry out transactions in financial instruments of the issuer, then that person should not be considered discharging managerial responsibilities within that legal entity for the purposes of Article 3(1)(26)(d) of MAR. Therefore, that legal entity should not be subject to the notification obligations under Article 19(1) of MAR, unless it is directly or indirectly controlled by, is set up for the benefit of, or its economic interests are substantially equivalent to those of that person*”.

## **Articolo 4 – Identificazione dei destinatari della Procedura**

- 4.1 Ai fini dell'adempimento delle disposizioni della presente Procedura e in osservanza degli obblighi previsti dall'articolo 19, comma 5, del Regolamento MAR, i Destinatari Diretti della Procedura, di cui al paragrafo 2 che precede, sono identificati dal Soggetto Preposto, ovvero dalla funzione Affari Societari e Legali della Società.
- 4.2 Il Soggetto Preposto informa tempestivamente i Destinatari Diretti della loro avvenuta identificazione, del loro inserimento nell'Elenco (come infra definito) e dei connessi obblighi di comunicazione previsti dalla normativa vigente e dalla presente Procedura, nei termini e secondo le modalità di cui al successivo articolo 5.
- 4.3 I Destinatari Diretti individuati ai sensi del paragrafo 4.2 che precede, notificano per iscritto, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, secondo capoverso, del Regolamento MAR, alle Persone Strettamente Legate gli obblighi loro spettanti ai sensi della normativa vigente e della presente Procedura e conservano copia della notifica. Di tali adempimenti i Destinatari Diretti danno conferma alla Società, comunicando alla stessa anche i nominativi delle Persone Strettamente Legate affinché possa essere aggiornato l'Elenco (come infra definito), nei termini e secondo le modalità di cui al successivo articolo 5.
- 4.4 Il Soggetto Preposto trasmette al Consiglio di Amministrazione l'Elenco con periodicità almeno annuale, ovvero alla prima riunione utile in caso di modifica delle informazioni ivi contenute, ad esempio a seguito di modificazioni e/o interruzioni dei rapporti intercorrenti tra la Società e i Destinatari Diretti.

## **Articolo 5 – Tenuta e aggiornamento dell'elenco dei destinatari della Procedura**

- 5.1 Il Soggetto Preposto mantiene e aggiorna tempestivamente un elenco, in formato elettronico, dei Destinatari Diretti della Procedura e delle Persone Strettamente Legate (l'"Elenco"). In particolare, per ogni soggetto censito sono indicati gli estremi identificativi<sup>4</sup> e un indirizzo di posta elettronica.
- 5.2 Il Soggetto Preposto trasmette ai Destinatari Diretti della Procedura:
- la notifica dell'avvenuto inserimento nell'Elenco, indicando gli obblighi loro spettanti ai sensi della normativa vigente e della presente Procedura, ivi inclusi gli obblighi di informativa nei

---

<sup>4</sup> Nel caso di persona fisica, almeno: nome, cognome e codice fiscale. Nel caso di persona giuridica, almeno: denominazione e codice fiscale/partita iva.

confronti delle Persone Strettamente Legate (Allegati C e C1 alla Procedura); alla notifica è allegata copia della Procedura. Una copia di tale notifica deve essere firmata, compilata e restituita dal Destinatario Diretto al Soggetto Preposto, unitamente all'indicazione nominativa delle Persone Strettamente Legate al medesimo, anche ai sensi di quanto previsto al punto (iii) che segue, affinché possa essere aggiornato l'Elenco con l'inserimento delle Persone Strettamente Legate;

- un modulo per il conferimento alla Società dell'incarico per l'effettuazione delle notifiche alla Consob delle operazioni compiute dai Destinatari Diretti (come infra individuate all'articolo 6) (Allegato D alla Procedura);
- il modulo che il Destinatario Diretto dovrà utilizzare per notificare alle Persone Strettamente Legate, dallo stesso individuate ai sensi dell'art. 19, comma 5, secondo capoverso, del Regolamento MAR, l'avvenuto inserimento nell'Elenco e gli obblighi ad essi spettanti ai sensi della normativa applicabile e della Procedura (Allegato E). Al citato modulo sarà allegato anche quello di cui al precedente punto (ii) al fine di consentire alla Persona Strettamente Legata di conferire eventualmente alla Società l'incarico per effettuare le notifiche e le comunicazioni delle operazioni a Consob.

5.3 In caso di cancellazione dall'Elenco di un Destinatario Diretto, il Soggetto Preposto ne dà tempestiva comunicazione allo stesso mediante comunicazione a mezzo e-mail. È compito del medesimo Destinatario Diretto dare informativa della propria cancellazione alle Persone Strettamente Legate ad esso; il Destinatario Diretto è altresì tenuto a comunicare tempestivamente al Soggetto Preposto eventuali variazioni delle Persone Strettamente Legate comunicate in precedenza.

5.4 Spetta al Soggetto preposto comunicare tempestivamente ai Destinatari Diretti, che informano le Persone Strettamente Legate, ogni modifica o integrazione della Procedura e degli obblighi derivanti dalla medesima.

## **Articolo 6 – Obblighi informativi dei destinatari della Procedura**

6.1 Sono oggetto di comunicazione le Operazioni Rilevanti MAR (come infra definite), eseguite dai Destinatari Diretti della Procedura e dalle Persone Strettamente Legate.

6.2 I Soggetti Internal Dealing comunicano al Soggetto Preposto e alla Consob, con le modalità e nei termini indicati all'Articolo 7 che segue, le operazioni condotte per conto proprio concernenti le azioni o strumenti di debito della Società o strumenti derivati o altri strumenti finanziari ad essi collegati (di seguito le "Operazioni MAR"). Un elenco esemplificativo e non esaustivo delle

tipologie di Operazioni MAR soggette agli obblighi informativi che fanno capo ai Destinatari Diretti della Procedura e alle Persone Strettamente Legate ai medesimi è riportato nell'Allegato B alla presente Procedura.

- 6.3 La comunicazione di cui al paragrafo 6.2 che precede non è dovuta per (i) le Operazioni MAR il cui importo complessivo non raggiunga nell'arco di un anno civile la soglia pro tempore vigente, ai sensi dell'art. 19, parr. 8 e 9, MAR e dell'art. 152-quinquies.1, del Regolamento Emittenti, che alla data dell'approvazione della presente Procedura è di 50.000 euro, calcolata sommando tra loro, senza compensazione, tutte le Operazioni MAR effettuate dal medesimo soggetto, direttamente o per suo conto (quelle che superano tale soglia, le "Operazioni Rilevanti MAR"), restando inteso che una volta raggiunto l'importo complessivo di 50.000 euro, devono essere comunicate, da parte dei Soggetti Internal Dealing, tutte le Operazioni MAR compiute nel corso dell'anno civile, a prescindere dal relativo controvalore; e (ii) le altre eventuali operazioni per cui la disciplina pro tempore vigente applicabile ai Soggetti Internal Dealing non richieda la notifica<sup>5</sup>. Per gli Strumenti Finanziari diversi dalle azioni o dalle obbligazioni o per le operazioni prive di corrispettivo il valore è calcolato in applicazione degli orientamenti dell'ESMA.
- 6.4 Il Soggetto Preposto fornisce ai Destinatari Diretti della Procedura, con il supporto delle funzioni Affari Societari e Legali, Investor Relations e delle altre funzioni competenti per materia, supporto per la valutazione in merito alla necessità di notificare eventuali operazioni in ragione delle caratteristiche delle stesse, ai sensi di quanto previsto dal presente articolo 6.
- 6.5 L'ottemperanza alle disposizioni contenute nella presente Procedura non solleva, in ogni caso, i Soggetti Internal Dealing dall'obbligo di rispettare le altre norme di legge e di regolamento vigenti in materia, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle inerenti agli abusi di mercato e all'abuso di informazioni privilegiate, nonché ogni altra normativa applicabile.

---

<sup>5</sup> Si pensi, ad esempio, a quanto previsto dall'art. 19, comma 7, penultimo e ultimo periodo, Regolamento MAR, che dispongono, rispettivamente "*[...] non è necessario notificare una cessione in garanzia di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale cessione in garanzia o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia*" e "*Nella misura in cui un contraente di un contratto di assicurazione è tenuto a notificare le operazioni ai sensi del presente paragrafo, alla compagnia di assicurazione non incombe alcun obbligo di notifica*" nonché a quanto previsto dall'art. 19, paragrafo 1-bis, Regolamento MAR.

## Articolo 7 – Comunicazione delle operazioni compiute dai destinatari della Procedura

7.1 I Soggetti Internal Dealing notificano al Soggetto Preposto e alla Consob le Operazioni Rilevanti MAR di cui al precedente paragrafo 6.2, mediante invio del modello allegato alla Procedura sub Allegato F, completo di tutte le informazioni nello stesso specificate, restando a proprio carico la responsabilità delle comunicazioni stesse, entro il termine di tre (3) Giorni Lavorativi dopo la data dell'operazione<sup>6</sup>. Una volta ricevute le comunicazioni da parte dei Soggetti Internal Dealing ai sensi del presente paragrafo, la Società – per il tramite del Soggetto Preposto – entro il termine di due (2) Giorni Lavorativi dal ricevimento della notifica, provvede a comunicare al pubblico le informazioni notificate.

7.2 In alternativa a quanto previsto al paragrafo 7.1 che precede, i Soggetti Internal Dealing possono incaricare la Società (per il tramite del Soggetto Preposto) di procedere per loro conto a notificare a Consob le operazioni compiute, nei termini previsti dalla disciplina applicabile, con la trasmissione del modulo previsto al precedente paragrafo 5.1 punto (ii) (“Modulo di Incarico”). In tale caso, il termine previsto al paragrafo 7.1 che precede per la notifica da parte del soggetto dell'operazione compiuta, si intende ridotto da tre (3) a un (1) Giorno Lavorativo dopo la data dell'operazione medesima. Qualora i Soggetti Internal Dealing si siano avvalsi della Società ai sensi del presente paragrafo 7.1, il Soggetto Preposto effettua le comunicazioni alla Consob per conto dei Destinatari Diretti della Procedura e delle Persone Strettamente Legate ad essi entro il termine di tre (3) Giorni Lavorativi dopo la data dell'operazione.

7.3 Il modulo di notifica dell'operazione (Allegato F, anche il “Modulo di Notifica”) dovrà essere inviato:

(i) alla Società, secondo una delle seguenti modalità:

- trasmissione a mezzo posta elettronica agli indirizzi [affari.societari@krusokapital.com](mailto:affari.societari@krusokapital.com)<sup>7</sup> e, in copia, [internal.dealing@computershare.it](mailto:internal.dealing@computershare.it) indicando nell'oggetto: “Internal Dealing – KK”;
- consegna a mano al personale dell'Ufficio Affari Societari con restituzione di una copia controfirmata per “avvenuta ricezione”.

---

<sup>6</sup> Circa il momento di “effettuazione dell'operazione”, non rileva la data di liquidazione bensì il momento dell'avvenuto abbinamento dell'ordine con proposte contrarie.

<sup>7</sup> Il soggetto ricevente avrà cura di rispondere all'*email* confermando l'avvenuta ricezione della stessa.

(ii) alla Consob con (i) trasmissione a mezzo PEC all'indirizzo [consob@pec.consob.it](mailto:consob@pec.consob.it) (se il mittente è soggetto all'obbligo di avere la PEC) o (ii) a mezzo posta elettronica all'indirizzo [protocollo@consob.it](mailto:protocollo@consob.it), specificando come destinatario "Ufficio Informazione Mercati" e indicando all'inizio dell'oggetto "MAR Internal Dealing".

7.4 Le comunicazioni al pubblico delle informazioni notificate dai Soggetti Internal Dealing ai sensi dei paragrafi che precedono, vengono effettuate dal Soggetto Preposto nel rispetto della disciplina applicabile, in ogni caso mediante diffusione tramite sistema di diffusione delle informazioni regolamentate autorizzato e mediante invio al meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info e pubblicazione nell'apposita sezione del sito web della Società <https://www.krusokapital.com/>, in un'apposita sezione denominata internal-dealing ad opera del Soggetto Preposto, con il supporto della Funzione IT.

7.5 Il conferimento alla Società dell'incarico di cui al precedente paragrafo 7.1 non esclude che i Soggetti Internal Dealing possano effettuare a propria cura le comunicazioni alla Consob previste dal presente articolo 7; in tali ipotesi, resta tuttavia fermo l'obbligo per i Soggetti Internal Dealing di notificare alla Società sia l'operazione, sia l'intenzione di adempiere autonomamente alla comunicazione nei confronti della predetta autorità, sia l'avvenuta notificazione a Consob delle informazioni relative alle operazioni compiute, anche al fine di consentire al Soggetto Preposto di adempiere agli obblighi di comunicazione al pubblico nei termini previsti dalla normativa vigente.

7.6 Nel caso di notifiche tardive e/o incomplete riguardanti operazioni compiute dai Soggetti Internal Dealing, il Soggetto Preposto provvederà, non appena in possesso di tutte le informazioni necessarie, ad effettuare le dovute comunicazioni anche oltre i termini indicati nel presente paragrafo, ma la Società non potrà in ogni caso essere considerata responsabile della tardività delle comunicazioni. I Soggetti Internal Dealing sono infatti responsabili dell'esatta e tempestiva comunicazione delle informazioni dovute alla Società, alla Consob ed al pubblico. Pertanto, rimane in ogni caso ferma in capo ai Soggetti Internal Dealing ogni responsabilità in caso di mancata o inesatta comunicazione e quindi è fatta salva la facoltà di rivalsa nei confronti dei Soggetti Internal Dealing da parte della Società per ogni danno, anche di immagine, dalla stessa subito a causa di tale inosservanza.

7.7 Per le operazioni effettuate nell'ambito di un rapporto di gestione su base individuale di portafogli di investimento, nel caso in cui esse non derivino da un'istruzione del cliente, gli obblighi di notifica e comunicazione di cui al presente articolo 7 decorrono dal giorno in cui il cliente riceve la comunicazione da parte dell'intermediario delle operazioni stesse.

7.8 Fermo restando quanto sopra, al fine di permettere alla Società di effettuare le comunicazioni al pubblico delle Operazioni Rilevanti MAR una volta ricevute dai Soggetti Internal Dealing le informazioni, il Soggetto Preposto predispone la comunicazione al pubblico tempestivamente e la diffonde secondo quanto previsto nella presente Procedura.

## **Articolo 8 – Divieti e limiti al compimento di operazioni ed eccezioni**

8.1. È fatto divieto a tutti i Destinatari Diretti della Procedura di compiere operazioni, per conto proprio oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, relative alle azioni o agli strumenti di debito di tale emittente, o a strumenti derivati o ad altri strumenti finanziari a essi collegati nei 30 giorni di calendario che precedono l’annuncio di un rapporto finanziario intermedio o di un rapporto di fine anno che la Società è tenuta a rendere pubblico secondo le regole della sede di negoziazione nella quale le azioni dell’emittente sono ammesse alla negoziazione ovvero secondo il diritto nazionale (i “Black-out Period”). In caso di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di dati preliminari, il Black-out Period si applica solo rispetto alla data di pubblicazione di questi ultimi, e non anche rispetto alla data di pubblicazione dei successivi dati definitivi, secondo quanto indicato nelle Q&A ESMA<sup>8</sup>.

Di norma, sono considerati Black-out Period<sup>9</sup>:

---

<sup>8</sup> L’ESMA ha chiarito che, nel caso in cui l’emittente pubblici dati preliminari (e siano soddisfatte le condizioni di cui alle medesime Q&A ESMA) il *black-out period* viene anticipato con riferimento alla data dell’annuncio dei dati preliminari e non trova quindi applicazione con riferimento al successivo annuncio dei dati definitivi (“*With particular reference to the year-end financial report, the «announcement» is the public statement whereby the issuer announces, in advance to the publication of the final year-end report, the preliminary financial results agreed by the management body of the issuer and that will be included in that report. This can apply only if the disclosed preliminary financial results contain all the key information relating to the financial figures expected to be included in the year-end report. In the event the information announced in such way changes after its publication, this will not trigger another closed period but should be addressed in accordance with Article 17 of MAR (Q7.2-A7.2)*”) (cfr. aggiornamento ESMA alle “Questions and Answers on the Market Abuse Regulation” – 25 November 2022).

<sup>9</sup> Ciò vale nell’ipotesi in cui la data dell’annuncio di un rapporto finanziario intermedio o di un rapporto di fine anno coincida con la data del Consiglio di Amministrazione che ha approvato i relativi risultati. Qualora tali date non coincidano, il *Black-out Period* è da intendersi prorogato fino al momento dell’annuncio e il giorno dell’annuncio rappresenta il trentesimo giorno del *black-out period* (cfr. aggiornamento ESMA alle “Questions and Answers on the Market Abuse Regulation” – 25 November 2022).

- i trenta giorni di calendario antecedenti la seduta del Consiglio di Amministrazione che approva i risultati preliminari di bilancio ovvero, in mancanza, il progetto di bilancio;
- i trenta giorni di calendario antecedenti la seduta del Consiglio di Amministrazione che approva la relazione semestrale;
- i trenta giorni di calendario antecedenti la seduta del Consiglio di Amministrazione che approva le eventuali relazioni trimestrali.

8.2. Il Soggetto Preposto comunica a tutti i Destinatari Diretti della Procedura, con preavviso, mediante comunicazione a mezzo e-mail, l'avvio di ogni Black-out Period indicando la data di conclusione dello stesso e ricordando ai destinatari della comunicazione l'obbligo di astensione dal compimento delle operazioni.

8.3. Il Consiglio di Amministrazione della Società si riserva la facoltà di prevedere ulteriori Black-out Period, nonché di vietare o limitare il compimento in altri periodi dell'anno, da parte di alcuni o di tutti i Destinatari Diretti della Procedura, delle Operazioni MAR.

8.4. In deroga a quanto previsto dal paragrafo 4 che precede e fermi restando i divieti di cui agli articoli 14 e 15 del Regolamento MAR, la Società può consentire ai Destinatari Diretti di compiere operazioni (i "Soggetti Interessati"), per proprio conto o per conto di terzi, durante un Black-out Period:

- in base ad una valutazione caso per caso, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata di azioni o di strumenti finanziari diversi dalle azioni;
- in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso delle operazioni condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o a un programma di risparmio, una garanzia o diritti ad azioni, o ancora operazioni in cui l'interesse beneficiario del titolo in questione non è soggetto a variazioni,'.

in ogni caso a condizione che il Soggetto Interessato sia in grado di dimostrare che la specifica operazione non può essere effettuata in un altro momento se non durante il Black-out Period.

8.5. Fermi restando i divieti di cui agli articoli 14 e 15 del Regolamento MAR, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 12-bis, del Regolamento MAR, la Società consente ai Destinatari Diretti di compiere operazioni, per proprio conto o per conto di terzi, durante un Black-out Period, qualora si tratti di operazioni o attività di negoziazione che:

- non riguardino decisioni attive di investimento assunte dal Destinatario Diretto;
- derivino esclusivamente da fattori esterni o da azioni di terzi; oppure

- siano operazioni o attività di negoziazione basate su condizioni prestabilite, incluso l'esercizio di strumenti derivati.

- 8.6. Nei casi di cui ai precedenti paragrafi 8.4 e 8.5 e, in particolare, qualora i Soggetti Interessati intendessero vendere azioni della Società durante un Black-out Period, dovranno trasmettere al Soggetto Preposto, con le modalità indicate al paragrafo 7 che precede, formale richiesta motivata contenente una descrizione dell'operazione considerata, della sua natura ed eccezionalità e una spiegazione del motivo per cui tale operazione non può essere effettuata in un altro momento se non durante il Black-Out Period. Tale richiesta è immediatamente trasmessa dal Soggetto Preposto al Direttore Generale della Società per le valutazioni del caso, nello svolgimento delle quali dovranno intendersi caratterizzate dal carattere eccezionale le situazioni estremamente urgenti, impreviste e impellenti che non siano imputabili ai Soggetti Interessati e che esulino dal loro controllo.
- 8.7. Ricevuta la comunicazione di cui al presente paragrafo 8.6, il Soggetto Preposto la trasmette al Direttore Generale della Società perché valuti se le circostanze descritte nella richiesta motivata del Soggetto interessato sono eccezionali; a tal fine, il Direttore Generale dovrà valutare, oltre ad altri indicatori, se e in quale misura i Soggetti Interessati di cui sopra: a) al momento della presentazione della richiesta debbano adempiere un obbligo finanziario giuridicamente opponibile o soddisfare una pretesa; b) debbano adempiere o si trovino in una situazione creatasi prima dell'inizio del Black-out Period che richiede il pagamento di un importo a terzi, compresi gli obblighi fiscali, e tali Soggetti Interessati non possano ragionevolmente adempiere un obbligo finanziario o soddisfare una pretesa se non vendendo immediatamente le azioni.
- 8.8. La decisione adottata dal Direttore Generale è tempestivamente comunicata al Soggetto Preposto e da questi al Soggetto Interessato; il Soggetto Preposto mantiene traccia in apposito registro delle richieste ricevute dai Soggetti Interessati e delle decisioni prese dalla Società.
- 8.9. Qualora la richiesta provenga dal Direttore Generale o dal Presidente della Società, la decisione in merito all'autorizzazione è assunta dal Consiglio di Amministrazione sulla base dei medesimi criteri e comunque comunicata al Soggetto Interessato dal Soggetto Preposto.
- 8.10. In ognuno dei casi esaminati dai paragrafi che precedono, la decisione sulla possibilità di effettuare o meno l'operazione di vendita delle azioni deve essere comunicata al Soggetto Interessato entro il termine di tre (3) Giorni Lavorativi dalla data della ricezione della richiesta.
- 8.11. Delle operazioni effettuate durante un Black-out Period è data in ogni caso adeguata informativa da parte del Direttore Generale ovvero del Presidente in occasione della prima

riunione utile del Consiglio di Amministrazione e trovano applicazione le previsioni di cui all'articolo 7, ove applicabili.

## **Articolo 9 – Soggetto Preposto**

9.1. Il responsabile della funzione Affari Societari e Legali è il soggetto preposto al ricevimento, alla gestione ed alla diffusione al pubblico delle informazioni relative alle Operazioni Rilevanti MAR. Il Soggetto Preposto potrà delegare volta per volta uno o più soggetti dell'Ufficio Affari Societari che, in caso di sua assenza o impedimento, dovranno provvedere ad eseguire gli adempimenti previsti nella e connessi alla presente Procedura.

9.2. Nello svolgimento della sua funzione, il Soggetto Preposto si avvale della collaborazione di personale della funzione Affari Societari e Legali della Società appositamente individuato ed incaricato. In particolare, il Soggetto Preposto è responsabile di:

- (i) predisporre ed aggiornare l'Elenco;
- (ii) designare uno o più sostituti nel caso di sua indisponibilità;
- (iii) informare per iscritto i Soggetti Internal Dealing del loro inserimento nel relativo Elenco e il loro assoggettamento agli obblighi e ai divieti previsti dalla Procedura e dalla normativa rilevante;
- (iv) trasmettere, unitamente all'informativa di cui al precedente punto (iii), copia della Procedura;
- (v) fornire assistenza ai Soggetti Internal Dealing affinché le Operazioni Rilevanti MAR siano comunicate alla Società entro i termini e secondo le modalità stabilite dalla presente Procedura;
- (vi) provvedere al ricevimento delle comunicazioni ed alla loro diffusione al pubblico e alla Consob, nei termini stabiliti dalla Procedura, delle Operazioni Rilevanti MAR;
- (vii) curare la conservazione delle comunicazioni sulle Operazioni Rilevanti MAR e di quelle diffuse al mercato;
- (viii) assicurare la conoscenza della presente Procedura da parte dei Destinatari Diretti della Procedura, fornendo, a richiesta, informazioni e chiarimenti, per facilitare l'esatto adempimento delle comunicazioni previste;
- (ix) vigilare, altresì, sull'applicazione della Procedura, nonché segnalare, nel caso ne abbia conoscenza, eventuali violazioni da parte dei Destinatari Diretti della Procedura, al Consiglio di Amministrazione e all'Organismo di Vigilanza della Società;

(x) analizzare il mantenimento nel corso del tempo dei requisiti di solidità e funzionalità delle procedure di cui alla presente Procedura;

(xi) proporre al Consiglio di Amministrazione, per il tramite del Presidente e/o del Direttore Generale, eventuali aggiornamenti della Procedura richiesti da modifiche delle disposizioni normative applicabili, nonché segnalare al medesimo eventuali miglioramenti e integrazioni in funzione dell'esperienza applicativa e della prassi di mercato in materia.

9.3. Il Soggetto Preposto svolge l'incarico nel pieno rispetto dei doveri di riservatezza, integrità e diligenza, avendo cura di non anteporre mai il proprio interesse personale a quello della Società, evitando quindi qualunque situazione, anche potenziale, di conflitto di interessi.

## **Articolo 10 – Comunicazione della Procedura e sue modifiche**

10.1. La Società, tramite il Soggetto Preposto, informa i Destinatari Diretti e le Persone Strettamente Legate agli stessi iscritte nell'Elenco, con le modalità previste dagli articoli 4 e 5 che precedono, dell'adozione della Procedura e delle eventuali modifiche alla medesima apportate, nonché dei conseguenti obblighi sugli stessi gravanti ai sensi della Procedura e della normativa pro tempore applicabile.

10.2. Il Direttore Generale potrà procedere ad integrazioni e/o modifiche della presente Procedura che si rendano necessarie per adeguare la Procedura a sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari, nonché sulla base di eventuali significative indicazioni fornite dalle competenti autorità ovvero tenuto conto dell'esperienza applicativa o della prassi di mercato. Il Direttore Generale informa nella prima riunione utile il Consiglio di Amministrazione delle modifiche e/o integrazioni apportate alla Procedura.

10.3. Laddove non diversamente stabilito nella presente Procedura, le comunicazioni relative alla (o comunque richieste dalla) medesima Procedura sono effettuate dal Soggetto Preposto (o dal soggetto a ciò espressamente deputato), alternativamente (i) via posta elettronica; (ii) via posta elettronica certificata; o (iii) con ogni altro mezzo idoneo che preveda la notifica – anche elettronica – dell'avvenuta ricezione da parte dei Destinatari Diretti e delle Persone Strettamente Legate agli stessi iscritte nell'Elenco.

## **Articolo 11 – Inosservanza degli obblighi**

11.1. Ferme restando le responsabilità e le sanzioni previste dalla normativa (anche regolamentare) pro tempore applicabile, qualora i Soggetti Internal Dealing che non

adempiono correttamente agli obblighi di cui alla Procedure siano dipendenti della Società o delle Controllate, i medesimi sono passibili dei provvedimenti disciplinari irrogabili ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro loro applicabile, da irrogarsi secondo il criterio di proporzionalità, in base alla gravità e alla intenzionalità dell'infrazione commessa, tenendosi anche conto dell'eventuale reiterazione degli inadempimenti e/o delle violazioni ivi previste.

11.2. Nel caso in cui taluna delle suddette violazioni sia riferibile ai componenti degli organi della Società, il Consiglio di Amministrazione potrà intraprendere ogni opportuna iniziativa o rimedio consentiti dalla normativa (anche regolamentare) pro tempore applicabile. Nel caso in cui la violazione sia stata commessa da un Amministratore, questi non potrà partecipare alla deliberazione in merito alle sanzioni. Se alla violazione ha preso parte la maggioranza del Consiglio di Amministrazione, l'organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti sarà il Collegio Sindacale.

## **Articolo 12 – Trattamento dei dati personali**

12.1. Per le finalità di cui alla Procedura, la Società può essere tenuta a trattare e conservare determinati dati personali dei Soggetti Internal Dealing.

12.2. I dati personali di cui la Società verrà a conoscenza per effetto delle comunicazioni ricevute saranno oggetto di trattamento in applicazione della Procedura, anche per il tramite di soggetti terzi, al solo fine di adempiere alla normativa (anche regolamentare) pro tempore applicabile in tema di internal dealing.

12.3. I Soggetti Internal Dealing sono, pertanto, tenuti in forza delle disposizioni di legge e regolamentari illustrate a conferire i dati personali e le informazioni che la Società, che nel suo ruolo di titolare del trattamento, tratterà per le finalità e modalità meglio descritte nell'informativa ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali ("GDPR") e dalle disposizioni di legge in materia. La base giuridica del trattamento dei dati personali in questione trova fondamento sia su un obbligo di legge, sia sulla valutazione, condotta dalla Società, in qualità di Titolare dei dati, della sussistenza di un legittimo interesse teso alla salvaguardia del mercato alla prevenzione di frodi, ai sensi e nei termini di cui al GDPR e successive modifiche e integrazioni.

12.4. Con la sottoscrizione degli Allegati C1, C2, D ed E da parte dei Destinatari Diretti della Procedura, questi dichiarano di aver letto e compreso tutto ciò che concerne il trattamento dei dati personali che li riguardano. L'eventuale rifiuto al conferimento dei dati richiesti comporterebbe l'impossibilità della Società di adempiere agli obblighi previsti dalla normativa in tema di internal dealing e potrà giustificare l'erogazione delle sanzioni previste.

## ALLEGATI

- Allegato A – Normativa in materia di internal dealing
- Allegato B – Elenco delle operazioni soggette a obblighi informativi
- Allegato C – Notifica da trasmettere ai Destinatari Diretti della Procedura (cfr. 3.1) per comunicare loro l'identificazione quale destinatario della procedura e i relativi obblighi
- Allegato C1 – Dichiarazione di presa d'atto della qualifica di Destinatario Diretto della Procedura con richiesta di compilare l'elenco delle Persone Strettamente Legate (persone fisiche)
- Allegato C2 – Dichiarazione di presa d'atto della qualifica di Destinatario Diretto della Procedura con richiesta di compilare l'elenco delle Persone Strettamente Legate (persone giuridiche)
- Allegato D – Modello per il conferimento, da parte dei Soggetti Internal Dealing, dell'incarico alla Società per l'effettuazione delle comunicazioni alla Consob
- Allegato E – Modello di notifica da trasmettere, a cura del Destinatario Diretto della Procedura, alle Persone Strettamente Legate
- Allegato F – Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e da persone a loro strettamente legate